Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 9 marzo 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 16 dicembre 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1972
registro n. 3 Difesa, foglio n. 181

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

LAURELLI Giuseppe, nato il 5 ottobre 1889 a Fornelli (Isernia). — Sindaco di un piccolo comune montano, anche per opporsi alla spoliazione della sua laboriosa popolazione, assumeva coraggiosa posizione antinazifascista propagandando l'ostilità ai tedeschi, progettando interruzione di comunicazioni, vietando ai concittadini il disposto versamento delle armi, orientandoli, con rischiosa iniziativa — tanto più pericolosa perché diffusa dal pulpito parrocchiale — a resistere, anche armati, alle violenze e ai soprusi delle truppe germaniche. A seguito di alcune perdite inflitte ai tedeschi nel corso della reazione armata di un cittadino, su delazione — quale ispiratore di detta reazione e capo della nascente organizzazione partigiana locale — veniva incluso fra le vittime predesignate alla rappresaglia. Rifiutando di abbandonare la popolazione sottraendosi all'arresto con la fuga, di rivelare l'autore del fatto di sangue, di respingere le responsabilità resistenziali imputategli dal comando tedesco, affrontava il capestro con altri cinque concittadini innocenti. Alto esempio di valore, nobiltà morale e forte carattere di combattente **per la** libertà e la giustizia. — Fornelli, 4 ottobre 1944.

(3680)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **1356.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facoltà di lettere e filosofia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli è istituito il corso di laurea in sociologia. Tale nuovo corso di laurea comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in sociologia.

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è modificato come appresso.

L'art. 88 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 88. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce esclusivamente:

La laurea in lettere;

La laurea in filosofia;

La laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo);

La laurea in sociologia.

Dopo l'art. 101 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in sociologia.

LAUREA IN SOCIOLOGIA

Art. 102. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in sociologia sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) Sociologia (biennale);
2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della filosofia o storia della filosofia moderna e contemporanea;
3) Filosofia morale;
4) Antropologia culturale;
5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea;
6) Logica;
7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
8) Statistica;
9) Psicologia;
10) Storia della sociologia;
11) Psicologia sociale.

Insegnamenti complementari:

1) Sociologia politica;
2) Sociologia economica;
3) Sociologia dei gruppi;
4) Sociologia della comunicazione;
5) Sociologia della conoscenza;
6) Metodologia delle scienze umane;
7) Sociologia industriale;
8) Sociologia del lavoro;
9) Filosofia del diritto;
10) Sociologia dell'educazione;
11) Sociologia della religione;
12) Sociologia del diritto;
13) Sociologia dell'arte e della letteratura;
14) Filosofia della storia;
15) Filosofia della scienza;
16) Filosofia del linguaggio;
17) Etnologia;
18) Filosofia teoretica;
19) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
20) Storia delle dottrine politiche;
21) Estetica;
22) Filosofia della religione;
23) Linguistica generale;
24) Economia aziendale;
25) Economia politica;
26) Storia economica;
27) Storia delle dottrine economiche;
28) Storia contemporanea;
29) Legislazione sociale;
30) Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;
31) Demografia;
32) Psicologia dell'età evolutiva;
33) Psicologia dinamica;
34) Sociolinguistica;
35) Una lingua e letteratura straniera moderna.

Art. 103. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del preside della facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire.

Art. 104. — La durata del corso di laurea è di quattro anni.

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti fondamentali di sociologia (biennale), psicologia, logica, statistica, storia moderna saranno seguiti dallo studente nel primo anno di corso. Alla fine di esso lo studente presenterà il piano di studi che intende seguire per i tre anni seguenti, facendolo firmare da uno dei professori delle materie fondamentali, col quale si sarà consultato al riguardo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del preside della facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire. La dissertazione di laurea, con la quale il corso di studi si conclude, potrà essere sostenuta in una qualsiasi delle discipline scelte dallo studente nel suo piano di studi. Solo ove lo studente lo desideri, essa sarà compilata in lingua diversa dall'italiano.

Art. 105. — Coloro che sono già in possesso della laurea in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne, in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie e in pedagogia, e che desiderano iscriversi al corso di laurea in sociologia, vengono ammessi al terzo anno di esso. Gli esami da essi sostenuti nei loro precedenti corsi di studio e rientranti tra le materie fondamentali o complementari di cui all'art. 102 sono convalidati *ipso facto* ai fini del conseguimento della nuova laurea. Il numero degli esami ancora necessari per il rispetto delle norme fissate dall'art. 103 viene ripartito in due anni secondo un piano presentato dallo studente e per il quale valgono le norme fissate dall'art. 104. Se il numero degli esami ancora necessari è superiore a 12, nonchè nel caso in cui sia egli stesso a farne richiesta, lo studente viene ammesso al secondo anno anzichè al terzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 60. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1357**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche della libera Università di Urbino intese ad ottenere l'istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore dalla pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso la libera Università degli studi di Urbino è istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in chimica, fisica, scienze biologiche, scienze geologiche.

Art. 2.

Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Alla fine di ogni corso di studi viene rilasciata rispettivamente la laurea in chimica, la laurea in fisica, la laurea in scienze biologiche, la laurea in scienze geologiche.

Art. 3.

L'organico della nuova facoltà è costituito da nove posti di professore di ruolo e diciotto posti di assistente di ruolo.

Art. 4.

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino con le relative tabelle, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento della nuova facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 52. — VALENTINI

Testo delle modifiche allo statuto della libera Università di Urbino relative alla istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 1. — Il secondo comma è modificato nel senso che dopo il n. 6) è aggiunto il seguente:

7) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Dopo l'art. 53 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

SEZIONE VIII

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 54. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea:

in fisica;
in chimica;
in scienze geologiche;
in scienze biologiche.

Art. 55. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è attualmente organizzata, limitatamente al primo biennio che ha funzioni propedeutiche e formative per il proseguimento ed il completamento degli studi superiori, in fisica, chimica, scienze geologiche e scienze biologiche.

Art. 56. — La durata del corso per la laurea in fisica è di quattro anni, divisi in due bienni.

Titoli di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente deve dichiarare quali dei tre indirizzi intende scegliere.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1) Fisica generale I;
2) Fisica generale II;
3) Analisi matematica I;
4) Analisi matematica II;
5) Geometria I;
6) Meccanica razionale;
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) Esperimentazioni di fisica (biennale).

Si richiederà inoltre alla fine del primo biennio la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica.

I corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II, non devono essere considerati come corsi biennali; essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

I corsi 1), 2), 3), 4), 5), 6) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II, analisi matematica I e II.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *corsi comuni ai tre indirizzi*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica.

L'insegnamento dei metodi matematici della fisica potrà essere sostituito su deliberazione presa anno per anno dalla facoltà con uno dei due seguenti insegnamenti fondamentali del corso di laurea in matematica: istituzioni di analisi superiore, istituzione di fisica matematica.

b) *corsi per l'indirizzo generale*:

4) Fisica superiore;
5) Fisica teorica;
6), 7) Laboratorio di fisica (biennale);
8) Corso a scelta di matematiche superiori;
9) Corso a scelta.

c) *corso per l'indirizzo didattico*:

4), 5) Complementi di fisica generale (biennale);
6), 7) Preparazione di esperienze didattiche (biennale);
8) Storia della fisica;
9) Corso a scelta.

d) *corsi per l'indirizzo applicativo*:

4), 5) Laboratorio di fisica (biennale);
6), 7), 8), 9) Corsi a scelta.

I corsi 6), 7), 8), 9) dovranno essere scelti fra gli insegnamenti che verranno stabiliti come *curriculum* anno per anno dalla facoltà in relazione ai diversi orientamenti (elettronico, nucleare, acustico, ottico, geofisico, biofisico, ecc.) che potrà avere l'indirizzo applicativo, oppure proposti all'approvazione della facoltà stessa dagli studenti interessati.

Ciascun *curriculum* riguarderà tutti e quattro i predetti corsi e stabilirà le eventuali propedeuticità.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale. Sono insegnamenti complementari:

1° *Gruppo*:

Acustica;
Astrofisica;
Astronomia;
Biofisica;
Biologia generale;
Biologia molecolare;
Chimica fisica;
Chimica biologica;
Chimica organica;
Chimica teorica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Conduzione elettrica nei gas;
Elettrologia;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Elettrotecnica;
Epistemologia e metodologia;
Fisica atomica;
Fisica dei reattori;
Fisica dei neutroni;
Fisica del plasma;
Fisica dello stato solido;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica nucleare;
Fisica spaziale;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Fisica terrestre;
Genetica;
Geochimica;
Geodesia;
Geologia;
Istituzioni di fisica nucleare;
Meccanica analitica;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Meteorologia;
Meteorologia e oceanografia;
Misure elettriche;
Onde elettromagnetiche;
Ottica;
Ottica elettronica;
Pedagogia;
Radioastronomia;
Radioattività;
Relatività;
Sismologia;
Spettroscopia;
Storia della fisica;
Tecnica del vuoto;
Teoria delle forze nucleari;
Teoria delle informazioni;
Termodinamica;

2° *Gruppo*:

Algebra;
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Calcolo delle probabilità;
Calcoli numerici e grafici;
Calcolo numerico e programmazione;
Calcolo operativo;

Funzioni speciali;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
Istituzioni di analisi superiore;
Istituzione di fisica matematica;
Istituzione di geometria superiore;
Logica matematica;
Matematica e complementari;
Matematiche superiori;
Teoria delle funzioni;
Teoria dei gruppi;
Teoria delle vibrazioni;
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Per gli esami dovranno osservarsi le seguenti propedeuticità;

1) L'esame di analisi matematica I deve precedere quello di analisi matematica II.

2) Gli esami di analisi matematica II e di fisica generale I devono precedere quello di matematica razionale.

3) L'esame di fisica generale I deve precedere quello di fisica generale II.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e di quelli a scelta stabiliti da ciascun indirizzo.

L'esame di laurea consiste:

a) in una prova atta ad accertare la cultura generale del candidato nelle discipline fisiche;

b) in una prova pratica di laboratorio;

c) nella compilazione e discussione di un elaborato scritto su di un tema liberamente scelto dal candidato, ma rispondente, in modo essenziale, ai fini della laurea;

d) nella esposizione e discussione di una memoria della letteratura scientifica a scelta del candidato, ma su di un argomento differente da quello del tema di cui al punto *c*) precedente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 57. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di anni 5 divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione con due indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali per il biennio di studi propedeutici:

1) Istituzioni di matematica (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematica (biennale);
8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Sono insegnamenti fondamentali per il triennio di studi di applicazioni comuni ad entrambi gli indirizzi:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1) Analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
* 4) Chimica organica industriale;
* 5) Chimica biologica;
* 6) Chimica farmaceutica;
7) Chimica bromatologica;
* 8) Farmacologia;
* 9) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
10) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
* 11) Chimica agraria;
* 12) Elettrochimica;
13) Scienza dell'alimentazione;
14) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
15) Analisi chimica spettroscopica;
16) Biochimica applicata;
17) Biochimica fisica;
18) Biochimica generale;
19) Biologia;
20) Biologia molecolare;
21) Chimica analitica clinica;
22) Chimica analitica strumentale;
23) Chimica dell'alimentazione;
24) Chimica delle sostanze coloranti;
25) Chimica delle sostanze naturali;
26) Chimica macromolecolare;
27) Chimica organica superiore;
28) Chimica teorica;
29) Radiochimica;
30) Spettroscopia;
31) Spettroscopia molecolare;
32) Strutturistica chimica.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1) Analisi matematica, algebrica e infinitesimale (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
* 4) Fisica superiore;
* 5) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
* 6) Elettrochimica;
7) Scienza dei metalli;
8) Geochimica;
* 9) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
* 10) Spettroscopia;
* 11) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
* 12) Chimica industriale;
13) Analisi chimica strumentale;
14) Biologia molecolare;
15) Chimica analitica strumentale;
16) Chimica biologica;
17) Chimica dei composti di coordinazione;
18) Chimica delle radiazioni;
19) Chimica delle sostanze coloranti;
20) Chimica fisica dello stato solido;
21) Chimica inorganica applicata;
22) Chimica inorganica superiore;
23) Chimica macro-molecolare;
24) Chimica organica superiore;
25) Chimica statistica;
26) Chimica teorica;
27) Radiochimica;
28) Strutturistica chimica.

I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematica (biennale).

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per il corso di laurea in matematica. (Cfr. Tabella XIX del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652).

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutico.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco (*) si intendono consigliati in via preferenziale.

Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno di studi di applicazione, chiederne convalida alla facoltà.

Art. 58. — La durata del corso per la laurea in scienze geologiche è di anni quattro.

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia fisica;
11) Fisica terestre;
12) Petrografia.

Insegnamenti complementari:

1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Astronomia;
5) Geodesia;
6) Zoologia;
7) Botanica;
8) Antropologia;
9) Etnologia;
10) Geografia economica;
11) Vulcanologia;
12) Analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale);
13) Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
14) Statistica;
15) Giacimenti minerari;
16) Geofisica mineraria;
17) Sismologia;
18) Oceanografia;
19) Micropaleontologia;
20) Geologia regionale.

Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo bio-geografico.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in matematica. (Cfr. Tabella XXVI del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 59. — La durata del corso di laurea in scienze biologiche è di quattro anni. Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene;
13) Genetica.

Insegnamenti complementari:

1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Biologia delle razze umane;
5) Patologia generale;
6) Microbiologia;
7) Parassitologia;
8) Fisiologia vegetale;
9) Patologia vegetale;
10) Geologia;
11) Paleontologia;
12) Statistica;
13) Scienza dell'alimentazione;
14) Analisi biologica e di laboratorio;
15) Biochimica applicata;
16) Biochimica cellulare;
17) Biochimica comparata;
18) Biofisica;
19) Biologia molecolare;
20) Chimica analitica;
21) Chimica delle fermentazioni;
22) Citologia;
23) Ecologia;
24) Endocrinologia comparata;
25) Entomologia;
26) Farmacologia;
27) Fisiologia comparata;
28) Genetica umana;
29) Istochimica;
30) Istologia patologica;
31) Psicologia;
32) Radiobiologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 60. — La facoltà si riserva di stabilire quali degli insegnamenti complementari elencati negli articoli 56, 57, 58 e 59 verranno annualmente impartiti.

Art. 61. — Gli insegnamenti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali vengono impartiti mediante lezioni teoriche, mediante esercitazioni orali o scritte, grafiche o pratiche e mediante gite di istruzione.

Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, zoologia, botanica, fisiologia generale, nonchè l'insegnamento di fisica sperimentale per gli studenti di chimica importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Le esercitazioni biennali di matematiche per il primo biennio propedeutico alla laurea in chimica e quelle di zoologia per il corso di laurea in scienze biologiche importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 62. — Per le iscrizioni e per gli esami debbono osservarsi le seguenti precedenze:

Per la laurea in chimica l'iscrizione all'insegnamento di esercitazioni di preparazioni chimiche ed il relativo esame debbono precedere la iscrizione alle esercitazioni di analisi chimica qualitativa; l'esame di mineralogia deve essere preceduto dagli esami di istituzioni di matematiche I, chimica generale ed inorganica I e fisica sperimentale I.

Per essere ammessi ai corsi di: preparazione chimica, esercitazioni di analisi chimica organica ed esercitazioni di chimica industriale, è necessaria la firma di frequenza del corso di analisi chimica quantitativa.

Per il corso di laurea in scienze geologiche gli insegnamenti di: istituzioni di matematiche, fisica sperimentale (biennale), chimica generale ed inorganica con elementi di organica, geografia, geografia fisica, mineralogia, topografia e cartografia ed i relativi esami devono precedere quelli di: geologia, fisica terrestre, petrografia, paleontologia, geologia applicata; lo studente non può sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quelli di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica con elementi di organica e fisica sperimentale I; l'esame di geologia se non ha superato quelli di petrografia, paleontologia; l'esame di geologia applicata se non ha superato quello di geologia.

Per le lauree in chimica ed in scienze geologiche l'esame eventuale di analisi matematiche I deve precedere quello di analisi matematica II, e questo deve precedere l'esame di meccanica razionale.

Per il corso di laurea in scienze biologiche gli esami di fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica ed anatomia umana devono precedere quelli di chimica biologica e fisiologia generale.

Art. 64. — L'esame di laurea per i corsi di chimica, scienze geologiche e scienze biologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in tema riferentesi a uno degli insegnamenti fondamentali o complementari, propria della laurea cui egli aspira, e su almeno due altri argomenti scelti dalla commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato insieme con la dissertazione e riferentesi a materie diverse tra loro ed a quella in cui fu compilata la dissertazione scritta. Argomenti che siano stati svolti nel corso di qualche insegnamento non possono essere presentati per la dissertazione orale dell'esame di laurea.

La facoltà può decidere che i candidati all'esame di laurea vengano sottoposti anche ad una prova pratica e ad un esame di cultura generale.

L'art. 66 è modificato nel senso che vengono aggiunti i seguenti due commi:

Per il personale docente di ruolo della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è fatto obbligo di residenza a tutti gli effetti di legge nel centro urbano sede della facoltà.
Per il personale di ruolo docente è fatto obbligo del pieno impiego.

L'art. 72 è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma:

Agli assistenti di ruolo della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali si applica quanto disposto nel precedente art. 66.
Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *F*, *G*, *H*, *I* sono modificate nel modo seguente:

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori:
aggiungere:
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali n. 9

TABELLA *B*

Posti di ruolo degli assistenti:
aggiungere:
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali n. 18

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale della carriera direttiva degli uffici amministrativi:
aggiungere: 1 posto di consigliere.

TABELLA *D*

Ruolo organico del personale della carriera di concetto degli uffici amministrativi e di biblioteca:
aggiungere:
A Amministrazione:
1 posto all'inizio della carriera di segretario.
B Biblioteca:
1 posto all'inizio della carriera di aiuto bibliotecario.

TABELLA *F*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva di segreteria:
aggiungere due posti alla carriera di coadiutore.

TABELLA *G*

Ruolo organico della carriera di tecnici coadiutori:
aggiungere sei posti di tecnicò coadiutore.

TABELLA *H*

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:
aggiungere dieci posti di tecnico.

TABELLA *I*

Ruolo organico del personale ausiliario:
aggiungere otto posti di bidello-custode-usciere;

Viene inoltre aggiunta la seguente tabella:

TABELLA *L*

Ruolo organico della carriera dei tecnici laureati·

	Parametro	
Tecnico laureato	435 426 387 307 257 218	quattro

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **1358.**

Erezione in ente morale della fondazione « Premio nazionale di pittura Carlo Siviero », con sede in Roma ed autorizzazione alla stessa ad accettare un lascito.

N. 1358. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Premio nazionale di pittura Carlo Siviero », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La fondazione stessa, inoltre, viene autorizzata ad accettare il lascito disposto dalla signora Matilde Strolz ved. Siviero, consistente in L. 20.000.000 in contanti, come descritto nel testamento pubblico del 21 luglio 1959, rep. n. 78, a rogito avv. Tito Staderini, notaio in Roma, pubblicato con atto 10 settembre 1959, rep. n. 245701 dello stesso notaio Staderini.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 61. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. **1359.**

Autorizzazione alla fondazione artistica « Museo Poldi-Pezzoli », con sede in Milano, ad accettare la donazione di un'opera d'arte.

N. 1359. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione artistica « Museo Poldi-Pezzoli », con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dalla signora Giulia Falck ved. Devoto, di una « Cuspide di polittico con S. Dorotea », opera di Lippo Memmi, Siena sec. XVI, come da atto notarile di donazione del 15 ottobre 1970, rep. numero 97825/20258, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1360.**

Autorizzazione alla fondazione artistica « Museo Poldi-Pezzoli », con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1360. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione artistica « Museo Poldi-Pezzoli », con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dall'ing. Giovanni Falck, consistente in buoni del Tesoro novennali, rendita 5 %, del valore nominale complessivo di L. 22.000.000, come da atto notarile di donazione del 24 aprile 1969, rep. numero 73320/25391, a rogito dott. Alessandro Guasti, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972.

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1970-71.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e lo art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1970-71, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 4 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 100

(Campagna agraria 1970-71)

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza.

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Balilla	Balilla
Balilla grana grossa o Balilla G.G.	Balilla grana grossa o Balilla G.G.
Liso	Liso
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Lieto Rosa Marchetti Stirpe 136	Lieto o Rosa Marchetti o Stirpe 136
Bahia Maratelli Monticelli Romeo Roncarolo	Bahia o Maratelli o Monticelli o Romeo o Roncarolo
Precoce Rossi o G. Rossi	Precoce Rossi o G. Rossi
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
R. Bersani o R. B. Ribe o (Euribe) Ringo Rocca	R. Bersani o R.B. o Ribe o Euribe o Ringo o Rocca
Razza 77 o R. 77 Baldo Rialto Rizzotto Rizzotto 76/6 Rizzotto 264 o Roma	Razza 77 o Baldo o Rialto o Rizzotto o Roma
Vialone	Vialone
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Carnaroli	Carnaroli
Italpatna	Italpatna

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

RISO ESTERO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario*:
Yabani	Yabani
Sabini	Sabini
Cody	Cody
Colusa 1600	Colusa 1600
Caloro	Caloro
Chacarero	Chacarero
Yamani	Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino*:
Arkrose	Arkrose
Bluerose	Bluerose
Magnolia	Magnolia
Nato	Nato
Zenith	Zenith
Gulfrose	Gulfrose
501	501
Gruppo fino:	*Gruppo fino*:
Blue Bonnet	Blue Bonnet
Toro	Toro
Nira	Nira
Century Patna	Century Patna
Rexoro	Rexoro
Patna Grain	Patna Grain
Belle Patna	Belle Patna
Siam Patna	Siam Patna
Vary Lava	Vary Lava
Perola	Perola
Agulha	Agulha
Alicombo	Alicombo
Macalioca	Macalioca
Baroe - Brand	Baroe - Brand

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Balilla:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o Balilla G.G.:

Semilunga - semitonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Liso:

Corta - tonda - piccola - perla centro laterale - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Lieto:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa normale - sezione schiacciata.

Rosa Marchetti:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Stirpe 136:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla centrale poco estesa o assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bahia:

Semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Romeo:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Roncarolo:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

R. Bersani o R. B.:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ribe o Euribe:

Lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rocca:

Lunga - affusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Razza 77 o R. 77:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Baldo:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rialto:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 76/6:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 264 o Roma:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

Arborio:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi:

Lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

Volano:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli:

Molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Italpatna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Yabani:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero:

Corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Yamani:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Arkrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Bluerose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Magnolia:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Nato:

Semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Zenith:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Gulfrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

501:

Semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Blue Bonnet:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira:

Molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Siam Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Vary Lava:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Perola:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Macalioca:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe - Brand:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune o originario:

Grani spuntati	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarata; ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate.
Grani gessati .	3,00 %	
Grani vaiolati	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture	3,00 %	

Gruppi semifino, fino e superfino:

Grani spuntati	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5%.
Grani gessati .	3,00 %	
Grani vaiolati	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture	3,00 %	

Limitatamente alla varietà «Vialone nano» la tolleranza di impurità varietali può superare il 5%, purché l'eccedenza sia rappresentata esclusivamente da riso della varietà «Vialone».

Limitatamente alla varietà «Arborio» la tolleranza di grani vaiolati è elevata all'1,30 %.

E' ammessa una tolleranza di grani ambrati fino ad un massimo dello 0,20 %, purché in assenza di grani gialli.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01 %;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10 %.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40 %.

NOTE GENERALI

1. — I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3 % debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi sottotipo.

La dichiarazione di riso «Ostigliato) deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

2. — Per «destrinoso» si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3. — Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. — Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente tabella possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «Comune o originario».

5. — Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10 %.

Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6. — I risi del gruppo comune o originario debbono ritenersi omogenei alla cottura.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità, di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

D) *Impurità varietali*: per impurità varietale è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro Gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.).

Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: I grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: I grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3870)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 319;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Sassari presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Filigheddu dott. Giovanni Maria, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Carboni dott. Riccardo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bocchetta geom. Euclide, rappresentante del genio civile;

Corso rag. Enni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Senes per. agr. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lai Giovanni Maria, Delogu Salvatore, Carciaghe Nuccio, Melis Mario, Pinna Enrico, Piano Luigi e Lay Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Pinducciu dott. Michele, Farci rag. Antonello, Sanna Antonio e Accardo cav. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Martis Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, e dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 192

(3666)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1968, registro n. 16, foglio n. 228;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Taranto presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pieroni dott. Leopoldo Geo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Giangasparo dott. Gaetano, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Blandamura ing. sup. Luigi, rappresentante del genio civile;

Barnaba comm. avv. Emanuele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Zecca dott. Salvatore, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Colletta Edoardo, Silvestrini Alberto, La Nave Vittorio, Iafrate Zenone, Conversano Giuseppe, Di Lorenzo Filippo e De Carlo rag. Pasquale, rappresentanti dei lavoratori;

De Mitri rag. Costantino, Cardone Claudio, Specchia Ettore e Marangi dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bianconi Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 188

(3664)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1968, registro n. 14, foglio n. 21;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Siena presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Niccolai dott. Luciano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Zonno dott. Michele, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gliozzo geom. Gaspare, rappresentante del genio civile;

Mancini rag. Romano, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pepi dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Nucci Armando, Logi Varo, Serafini Carlo, Vieri Sergio, Lo Vetere Salvatore, Cerretani Aldo e Mariotti Rinaldo, rappresentanti dei lavoratori;

Lenzi dott. Guido, Giorgi Giulio, Neri rag. Mario e Buzzegoli Luisa, rappresentanti dei datori di lavoro;

Burrini Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 186

(3665)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 178;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Rovigo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tamborino dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Monge rag. Giovanni, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gibin dott. Mario, rappresentante del genio civile;

Brigo cav. rag. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ardeni dott. Sisto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zanini Gino, Paggioro Gelindo, Sangiorgio Mimì, Barbiani Ideo, Rossi Giulio, Rebuschi Camillo e Doni Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Campice dott. Pietro, Fini m.o Libero, Vettorato Severino e Balladore per. ind. Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Marcello cav. uff. Egidio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 190

(3668)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Determinazione del valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, nei riguardi degli assicurati alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 24 maggio 1970, n. 336 e la legge 9 ottobre 1971, n. 824, con le quali sono state dettate norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della citata legge 1971, n. 824, occorre determinare le modalità per il calcolo del valore capitale dei benefici derivanti dalle leggi predette;

Ritenuto che nei riguardi degli assicurati alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per il calcolo del predetto valore capitale, è opportuno far riferimento alle tabelle di valutazione adottate per la compilazione dei più recenti bilanci tecnici delle Casse stesse e, cioè, di quelli al 1° gennaio 1970;

Decreta:

Art. 1.

Per le pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio a partire dal 30 ottobre 1971 conferite in applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, nonchè per le pensioni delle Casse predette ancora vigenti a tale data e relative a cessazioni dal servizio dal 7 marzo 1968 al 29 ottobre 1971 riliquidate in applicazione delle leggi suindicate, il valore capitale di cui al terzo comma dell'art. 6 della citata legge 1971, n. 824, è determinato con l'applicazione delle norme annesse alle tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate al presente decreto.

Per le pensioni indicate al primo comma relative a cessazioni dal servizio a partire dal 7 marzo 1968 e che non siano più vigenti al 30 ottobre 1971, il valore capitale predetto è pari all'importo dei benefici corrisposti durante la vigenza della pensione.

Come benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, si considerano quelli previsti:

agli articoli 1 e 2 della legge stessa, per le cessazioni dal servizio dal 7 marzo 1968 al 31 dicembre 1968;

soltanto all'art. 2 della legge stessa, per le cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 1969 al 25 giugno 1970;

all'art. 2 ed eventualmente all'art. 3 per i casi di dimissioni, per le cessazioni dal servizio dal 26 giugno 1970 al 25 giugno 1975;

all'art. 2 e all'art. 3, per i casi riguardati dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, relative a cessazioni dal servizio dal 26 giugno 1975 al 31 dicembre 1979;

all'art. 2, per gli altri casi di cessazione dal servizio dal 26 giugno 1975 in poi.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, come ente, istituto o azienda datore di lavoro, si considera quello alle dipendenze del quale è avvenuta od avviene la cessazione dal servizio con diritto ai benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336. Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Stato e Casse pensioni indicate all'art. 1, il riparto, in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, si effettua limitatamente all'importo del trattamento non comprensivo dei benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 3.

Nei casi previsti dal primo comma dell'art. 1, il valore capitale dei benefici, determinato nel modo ivi indicato a carico dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro, è versato in 24 rate semestrali posticipate costanti, al saggio annuo composto del 5,50, computate ciascuna moltiplicando il valore capitale stesso per il coefficiente 0,05724. Il relativo ammortamento, per le cessazioni dal servizio a partire dal 30 ottobre 1971, ha inizio il primo giorno del mese successivo alla cessazione e, per gli altri casi, ha inizio dal 1° novembre 1971.

Il pagamento a favore della Cassa pensioni erogatrice del trattamento pensionistico delle rate semestrali di cui al comma precedente oppure del valore capitale di cui al comma secondo dell'art. 1 è effettuato con la emissione di ruoli di riscossione aventi prerogative identiche a quelle dei ruoli per contributi ordinari. Il ruolo deve essere estinto:

entro il mese successivo a quello della data di emissione, per il caso di valore capitale di cui al comma secondo dell'art. 1 oppure di rate di ammortamento scadute anteriormente a tale data;

entro il mese successivo alla data di scadenza, per le altre rate di ammortamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1972
Registro n. 1 Istituti di previdenza, foglio n. 238

Norme per l'applicazione delle tabelle I, II, III, IV, V e VI

1. — Il valor capitale dei benefici di cui al primo comma dell'art. 1 si determina:

a) per le pensioni relative a cessazioni non anteriori al 30 ottobre 1971, moltiplicando l'importo annuo lordo del beneficio per i coefficienti indicati nel successivo n. 2;

b) per le pensioni ancora vigenti al 30 ottobre 1971, eseguendo l'operazione di cui alla lettera *a*) e aggiungendo al risultato ottenuto l'importo dei benefici corrisposti fino a tutto il mese di ottobre del 1971.

2. — I coefficienti di cui alla lettera *a*) del n. 1, relativi alle età del titolare della pensione o dei compartecipi indicate nel n. 3, devono essere riferiti alla data di cessazione nei casi di cui alla stessa lettera *a*) e alla data del 30 ottobre 1971 per quelli di cui alla lettera *b*); le età sono espresse in mesi interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

3. — I coefficienti predetti, distinti per i diversi tipi di trattamento:

a) per le pensioni dirette, sono riportati nelle annesse tabelle I per i maschi e tabella II per le femmine e vanno riferiti all'età del titolare: essi tengono conto anche dei relativi oneri di riversibilità;

b) per le pensioni a favore di coniuge solo, sono riportati nell'annessa tabella III e vanno riferiti all'età del titolare;

c) per le pensioni a favore di coniuge ed orfani minorenni, sono riportati nell'annessa tabella IV e vanno riferiti alle età del coniuge e dell'orfano più giovane;

d) per le pensioni a favore di orfani minorenni, sono riportati nell'annessa tabella V e vanno riferiti all'età dell'orfano più giovane;

e) per le pensioni a favore di orfani maggiorenni inabili ovvero di collaterali o di genitori, sono riportate nell'annessa tabella VI e vanno riferiti all'età, rispettivamente, dell'orfano o del collaterale più giovane ovvero del genitore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

TABELLA I

Coefficienti di cui alla lettera a) *del n.* 3 *delle annesse norme*
(Maschi)

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	21,119	42	17,839	64	11,474	86	3,809
21	21,028	43	17,616	65	11,121	87	3,557
22	20,930	44	17,386	66	10,767	88	3,318
23	20,829	45	17,151	67	10,413	89	3,096
24	20,724	46	16,907	68	10,040	90	2,888
25	20,609	47	16,657	69	9,664	91	2,694
26	20,501	48	16,398	70	9,286	92	2,510
27	20,379	49	16,133	71	8,908	93	2,339
28	20,252	50	15,861	72	8,526	94	2,182
29	20,120	51	15,583	73	8,139	95	2,034
30	19,982	52	15,299	74	7,792	96	1,903
31	19,837	53	15,008	75	7,375	97	1,779
32	19,687	54	14,711	76	7,004	98	1,667
33	19,541	55	14,411	77	6,641	99	1,570
34	19,530	56	14,104	78	6,282	100	1,484
35	19,201	57	13,793	79	5,930	101	1,402
36	19,026	58	13,478	80	5,592	102	1,321
37	18,844	59	13,156	81	5,265	103	1,228
38	18,657	60	12,830	82	4,950	104	1,136
39	18,463	61	12,498	83	4,645	105	1,035
40	18,262	62	12,163	84	4,356	106	0,856
41	18,055	63	11,822	85	4,077	107	0,464

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

TABELLA II

Coefficienti di cui alla lettera a) *del n.* 3 *delle annesse norme*
(Femmine)

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	21,243	43	17,595	66	10,307	89	3,063
21	21,139	44	17,362	67	9,914	90	2,889
22	21,033	45	17,119	68	9,522	91	2,726
23	20,422	46	16,870	69	9,131	92	2,575
24	20,807	47	16,613	70	8,744	93	2,435
25	20,688	48	16,348	71	8,357	94	2,306
26	20,564	49	16,075	72	7,970	95	2,187
27	20,436	50	15,795	73	7,587	96	2,077
28	20,303	51	15,506	74	7,216	97	1,976
29	20,164	52	15,211	75	6,858	98	1,883
30	20,019	53	14,908	76	6,509	99	1,798
31	19,869	54	14,597	77	6,171	100	1,719
32	19,714	55	14,278	78	5,849	101	1,646
33	19,552	56	13,950	79	5,536	102	1,579
34	19,385	57	13,616	80	5,230	103	1,516
35	19,213	58	13,275	81	4,937	104	1,455
36	19,033	59	12,928	82	4,656	105	1,395
37	18,847	60	12,573	83	4,388	106	1,330
38	18,655	61	12,207	84	4,134	107	1,249
39	18,457	62	11,839	85	3,893	108	1,128
40	18,251	63	11,463	86	3,665	109	0,910
41	18,040	64	11,083	87	3,452	110	0,464
42	17,821	65	10,697	88	3,251		

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

TABELLA III

Coefficienti di cui alla lettera b) *del n.* 3 *delle annesse norme*

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
15	15,365	39	16,981	63	11,298	87	3,442
16	15,217	40	16,907	64	10,943	88	3,245
17	15,160	41	16,811	65	10,577	89	3,059
18	15,217	42	16,691	66	10,202	90	2,884
19	15,278	43	16,548	67	9,826	91	2,722
20	15,361	44	16,396	68	9,446	92	2,572
21	15,450	45	16,236	69	9,062	93	2,432
22	15,544	46	16,068	70	8,691	94	2,301
23	15,664	47	15,874	71	8,321	95	2,183
24	15,792	48	15,669	72	7,942	96	2,074
25	15,912	49	15,455	73	7,559	97	1,974
26	16,040	50	15,229	74	7,194	98	1,882
27	16,178	51	14,991	75	6,837	99	1,797
28	16,308	52	14,742	76	6,492	100	1,717
29	16,448	53	14,479	77	6,157	101	1,644
30	16,579	54	14,203	78	5,834	102	1,577
31	16,700	55	13,912	79	5,526	103	1,515
32	16,812	56	13,622	80	5,219	104	1,453
33	16,913	57	13,316	81	4,924	105	1,393
34	16,983	58	13,009	82	4,646	106	1,329
35	17,039	59	12,684	83	4,379	107	1,248
36	17,061	60	12,356	84	4,127	108	1,127
37	17,066	61	12,010	85	3,884	109	0,909
38	17,034	62	11,657	86	3,656		

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

TABELLA IV

Coefficienti di cui alla lettera c) del n 3 delle annesse norme

Età della vedova	ETÀ DELL'ORFANO																					Età della vedova
	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
20	12,851	12,965	13,096	13,245	13,408	13,585	13,773	13,975	14,186	14,409	14,638	14,872	15,115	15,359	15,607	15,858	16,050	16,300	16,548	16,791	17,030	20
21	12,913	13,023	13,153	13,300	13,462	13,632	13,830	14,084	14,249	14,474	14,707	14,945	15,191	15,438	15,689	15,912	16,133	16,383	16,630	16,872	17,111	21
22	12,987	13,093	13,221	13,366	13,529	13,708	13,902	14,109	14,327	14,555	14,791	15,032	15,281	15,532	15,758	15,973	16,226	16,475	16,754	16,963	17,197	22
23	13,081	13,184	13,310	13,454	13,618	13,799	13,995	14,205	14,424	14,655	14,894	15,139	15,391	15,569	15,825	16,081	16,332	16,581	16,825	17,061	17,293	23
24	13,183	13,283	13,407	13,553	13,719	13,902	14,100	14,312	14,535	14,769	15,011	15,259	15,432	15,689	15,943	16,197	16,447	16,694	16,933	17,166	17,393	24
25	13,280	13,379	13,506	13,654	13,822	14,009	14,210	14,425	14,653	14,890	15,136	15,299	15,557	15,812	16,065	16,316	16,565	16,807	17,042	17,271	17,493	25
26	13,385	13,487	13,615	13,767	13,939	14,128	14,333	14,553	14,784	15,025	15,180	15,434	15,690	15,944	16,195	16,445	16,688	16,926	17,156	17,380	17,597	26
27	13,503	13,607	13,739	13,894	14,069	14,262	14,472	14,696	14,931	15,116	15,326	15,580	15,833	16,085	16,334	16,579	16,818	17,049	17,274	17,492	17,706	27
28	13,614	13,724	13,860	14,020	14,200	14,399	14,614	14,844	15,029	15,222	15,474	15,725	15,977	16,228	16,471	16,711	16,944	17,170	17,389	17,603	17,811	28
29	13,736	13,851	13,992	14,158	14,344	14,549	14,771	14,895	15,130	15,379	15,628	15,878	16,129	16,373	16,612	16,845	17,072	17,293	17,508	17,716	17,918	29
30	13,852	13,973	14,122	14,296	14,490	14,702	14,884	15,041	15,286	15,532	15,749	16,030	16,275	16,514	16,747	16,974	17,196	17,413	17,621	17,823	18,021	30
31	13,961	14,092	14,251	14,434	14,637	14,793	14,953	15,194	15,438	15,684	15,933	16,176	16,416	16,648	16,876	17,098	17,316	17,525	17,729	17,925	18,118	31
32	14,066	14,209	14,379	14,572	14,705	14,865	15,102	15,342	15,586	15,834	16,077	16,315	16,549	16,777	16,998	17,216	17,428	17,633	17,830	18,022	18,208	32
33	14,164	14,321	14,503	14,615	14,773	15,004	15,241	15,484	15,729	15,975	16,210	16,443	16,671	16,894	17,112	17,325	17,530	17,730	17,923	18,109	18,291	33
34	14,240	14,413	14,511	14,659	14,886	15,121	15,362	15,607	15,848	16,088	16,322	16,550	16,775	16,994	17,207	17,414	17,615	17,811	17,999	18,182	18,358	34
35	14,305	14,487	14,529	14,753	14,986	15,226	15,470	15,712	15,951	16,187	16,418	16,643	16,865	17,080	17,288	17,492	17,688	17,880	18,064	18,241	18,411	35
36	14,333	14,551	14,586	14,818	15,058	15,304	15,547	15,789	16,025	16,259	16,488	16,711	16,930	17,141	17,346	17,546	17,741	17,928	18,107	18,281	18,447	36
37	14,361	14,566	14,712	15,028	15,267	15,505	15,743	15,976	16,205	16,431	16,654	16,869	17,079	17,283	17,481	17,674	17,861	18,040	18,212	18,377	18,535	37
38	14,349	14,573	14,808	15,051	15,292	15,534	15,771	16,005	16,234	16,460	16,681	16,894	17,104	17,307	17,503	17,694	17,868	18,052	18,222	18,382	18,538	38
39	14,320	14,558	14,806	15,046	15,297	15,539	15,778	16,013	16,244	16,470	16,690	16,903	17,112	17,313	17,509	17,696	17,877	18,050	18,214	18,374	18,526	39
40	14,276	14,528	14,780	15,032	15,281	15,525	15,766	16,004	16,235	16,462	16,682	16,895	17,103	17,304	17,496	17,682	17,861	18,031	18,194	18,350	18,499	40
41	14,213	14,472	14,731	14,987	15,240	15,489	15,734	15,973	16,205	16,433	16,654	16,868	17,077	17,276	17,466	17,652	17,827	17,996	18,157	18,311	18,456	41
42	14,121	14,390	14,655	14,918	15,174	15,429	15,677	15,919	16,154	16,384	16,606	16,821	17,029	17,228	17,418	17,600	17,776	17,944	18,102	18,253	18,397	42
43	14,015	14,290	14,563	14,831	15,096	15,353	15,605	15,850	16,088	16,320	16,545	16,759	16,967	17,165	17,354	17,537	17,711	17,877	18,034	18,184	18,325	43
44	13,895	14,180	14,459	14,736	15,004	15,267	15,522	15,772	16,012	16,247	16,471	16,686	16,895	17,092	17,281	17,463	17,636	17,800	17,955	18,103	18,245	44
45	13,773	14,063	14,352	14,634	14,908	15,174	15,434	15,686	15,930	16,164	16,390	16,606	16,812	17,011	17,201	17,380	17,552	17,715	17,868	18,015	18,153	45
46	13,641	13,942	14,237	14,524	14,802	15,075	15,337	15,593	15,837	16,074	16,301	16,515	16,724	16,921	17,110	17,288	17,458	17,619	17,773	17,915	18,048	46
47	13,491	13,800	14,101	14,394	14,679	14,955	15,224	15,480	15,727	15,965	16,191	16,409	16,617	16,814	17,002	17,180	17,350	17,511	17,661	17,798	17,929	47

Età della vedova	ETÀ DELL'ORFANO																					Età della vedova
	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
48	13,329	13,646	13,954	14,254	14,545	14,826	15,095	15,356	15,605	15,843	16,073	16,291	16,499	16,696	16,883	17,061	17,230	17,388	17,534	17,671	17,798	48
49	13,160	13,485	13,800	14,106	14,403	14,686	14,960	15,223	15,472	15,714	15,945	16,162	16,371	16,568	16,754	16,933	17,099	17,253	17,397	17,531	17,652	49
50	12,981	13,314	13,637	13,950	14,248	14,537	14,814	15,077	15,331	15,574	15,804	16,023	16,232	16,428	16,616	16,792	16,955	17,107	17,248	17,375	17,498	50
51	12,794	13,134	13,464	13,780	14,084	14,376	14,654	14,923	15,179	15,422	15,653	15,873	16,082	16,281	16,465	16,637	16,798	16,949	17,083	17,212	17,332	51
52	12,595	12,944	13,278	13,602	13,909	14,202	14,486	14,757	15,014	15,258	15,492	15,711	15,922	16,118	16,299	16,471	16,630	16,773	16,909	17,037	17,152	52
53	12,386	12,740	13,081	13,408	13,719	14,019	14,305	14,577	14,836	15,083	15,316	15,539	15,748	15,940	16,122	16,291	16,443	16,589	16,725	16,846	16,956	53
54	12,162	12,523	12,870	13,200	13,518	13,821	14,110	14,387	14,646	14,893	15,131	15,351	15,558	15,750	15,929	16,092	16,249	16,394	16,524	16,641	16,750	54
55	11,929	12,297	12,646	12,985	13,307	13,614	13,904	14,182	14,465	14,697	14,932	15,150	15,357	15,548	15,722	15,888	16,043	16,183	16,308	16,425	16,534	55
56	11,696	12,063	12,425	12,767	13,092	13,401	13,696	13,975	14,242	14,492	14,725	14,943	15,148	15,333	15,510	15,676	15,826	15,961	16,086	16,202	—	56
57	11,446	11,826	12,189	12,535	12,863	13,176	13,473	13,757	14,023	14,270	14,504	14,721	14,920	15,110	15,287	15,447	15,592	15,728	15,853	—		57
58	11,200	11,586	11,952	12,301	12,634	12,949	13,251	13,533	13,796	14,044	14,277	14,488	14,692	14,880	15,052	15,207	15,353	15,489	—			58
59	10,937	11,326	11,697	12,051	12,387	12,707	13,008	13,289	13,554	13,802	14,028	14,244	14,448	14,632	14,799	14,956	15,102	—				59
60	10,669	11,063	11,439	11,796	12,138	12,458	12,756	13,038	13,303	13,545	13,778	13,993	14,192	14,372	14,539	14,697	—					60
61	10,387	10,787	11,167	11,531	11,871	12,190	12,492	12,774	13,032	13,281	13,514	13,725	13,920	14,100	14,270	—						61
62	10,101	10,621	10,892	11,255	11,595	11,916	12,218	12,494	12,759	13,008	13,236	13,444	13,639	13,822	—							62
63	9,807	10,218	10,605	10,968	11,310	11,632	11,928	12,212	12,477	12,722	12,946	13,155	13,353	—								63
64	9,520	9,930	10,316	10,681	11,024	11,340	11,642	11,926	12,187	12,427	12,653	12,863	—									64
65	9,215	9,625	10,015	10,380	10,717	11,040	11,344	11,623	11,879	12,122	12,349	—										65
66	8,904	9,317	9,707	10,066	10,410	10,734	11,033	11,304	11,567	11,812	—											66
67	8,594	9,008	9,390	9,758	10,102	10,422	10,715	10,992	11,252	—												67
68	8,279	8,685	9,075	9,443	9,783	10,096	10,391	10,670	—													68
69	7,953	8,365	8,756	9,119	9,452	9,767	10,063	—														69
70	7,650	8,062	8,444	8,798	9,130	9,445	—															70
71	7,341	7,745	8,118	8,471	8,803	—																71
72	7,017	7,411	7,784	8,135	—																	72
73	6,688	7,079	7,449	—																		73
74	6,378	6,764	—																			74
75	6,074	—																				75

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

TABELLA V

Coefficienti di cui alla lettera d) *del n.* 3 *delle annesse norme*

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
0	13,712	7	10,391	14	5,947
1	13,294	8	9,833	15	5,200
2	12,859	9	9,250	16	4,421
3	12,406	10	8,644	17	3,609
4	11,933	11	8,011	18	2,762
5	11,440	12	7,351	19	1,879
6	10,926	13	6,664	20	0,959

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

TABELLA VI

Coefficienti di cui alla lettera e) *del n.* 3 *delle annesse norme*

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
20	14,509	42	13,565	64	9,790	86	3,178
21	14,557	43	13,458	65	9,490	87	2,989
22	14,592	44	13,350	66	9,178	88	2,812
23	14,614	45	13,257	67	8,855	89	2,648
24	14,626	46	13,134	68	8,523	90	2,496
25	14,629	47	13,526	69	8,186	91	2,354
26	14,625	48	12,936	70	7,845	92	2,224
27	14,613	49	12,803	71	7,343	93	2,104
28	14,594	50	12,683	72	7,155	94	1,994
29	14,566	51	12,553	73	6,806	95	1,892
30	14,531	52	12,413	74	6,457	96	1,799
31	14,487	53	12,262	75	6,114	97	1,714
32	14,436	54	12,099	76	5,781	98	1,636
33	14,376	55	11,924	77	5,461	99	1,564
34	14,309	56	11,737	78	5,159	100	1,498
35	14,234	57	11,538	79	4,867	101	1,438
36	14,152	58	11,326	80	4,589	102	1,381
37	14,090	59	11,102	81	4,321	103	1,326
38	13,972	60	10,866	82	4,066	104	1,268
39	13,876	61	10,616	83	3,824	105	1,199
40	13,774	62	10,354	84	3,595	106	1,093
41	13,671	63	10,078	85	3,380	107	0,856

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(3348)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di camicie per uomo e per ragazzo operanti in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni di camicie per uomo e per ragazzo operanti in provincia di Varese, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di camicie per uomo e per ragazzo operanti in provincia di Varese, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri sei mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3960)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della fabbricazione delle macchine per movimento di terra operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della fabbricazione delle macchine per movimento di terra operanti in provincia di Roma, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 26 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della fabbricazione delle macchine per movimento di terra operanti in provincia di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze « Al merito della redenzione sociale » per l'anno 1970

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoelencate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Ritenuto che le relative proposte si riferiscono all'anno 1970 la cui aliquota di diplomi da concedere risulta tuttora disponibile;

Conferisce

per l'anno 1970 il diploma di primo grado « Al merito della redenzione sociale », con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

1. Antonelli Natalina in Petitti, componente di consiglio di patronato;
2. Ardenti Morini dott. Giovanni, procuratore della Repubblica di Reggio Emilia;
3. Colavito dott. Francesco, ispettore generale II.PP.;
4. De Meo on. avv. Gustavo, presidente dell'E.N.D.S.I.;
5. Di Piazza dott. G. Battista, ispettore generale II.PP.;
6. Fornario avv. Carlo, presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati;
7. Guadalupi cav. uff. Giovanni, assistente carcerario del consiglio di patronato - Gorizia;
8. Malizia dott. Carlo Alberto, procuratore della Repubblica di Trapani;
9. Mauro dott. Giuseppe, ex cancelliere di corte d'appello;
10. Minestrini mons. Ettore, cappellano della casa penale di Perugia;
11. Perri dott. Pierluigi, membro del consiglio di patronato di Macerata;
12. Renzi S.E. dott. Aldo, procuratore generale della corte d'appello di Trieste;
13. Vassalli prof. on. Giuliano, docente di diritto penale;
14. Colli S.E. Giovanni, procuratore generale della corte di appello di Torino;
15. Picchinenna S.E. Metello, procuratore generale della corte d'appello di Bologna;
16. Colonnese S.E. Alfonso, presidente di sezione di cassazione.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: COLOMBO

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoelencate si sono distinte in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Ritenuto che le relative proposte si riferiscono all'anno 1970 la cui aliquota di diplomi da concedere risulta tuttora disponibile;

Conferisce

per l'anno 1970 il diploma di secondo grado « Al merito della redenzione sociale », con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoindicate persone:

1. Amoroso Giuseppe, segretario economo di consiglio di patronato;
2. Barbata dott. Pasquale, ragioniere capo di II.PP.;
3. Bagliani Maria, collaboratrice di consiglio di patronato;
4. Bedogni Fausta, collaboratrice di consiglio di patronato;
5. Bui Gino, collaboratore di consiglio di patronato;
6. Bordoni Elvira, collaboratrice di consiglio di patronato;
7. Bulotta dott. Donato, segretario capo della procura della Repubblica;
8. Cafiero dott. Aldo, vice pretore onorario;
9. Campoli rag. Nelson, ex ragioniere II.PP.;
10. Cappello dott. Francesco, sanitario carceri giudiziarie di Palermo;
11. Carzino Mario, collaboratore di consiglio di patronato;
12. Cassia dott. Angelo, segretario della procura della Repubblica;
13. Colombo rag. Achille, membro di consiglio di patronato;
14. Coppini Gino, presidente della confraternita S. Vincenzo de' Paoli;
15. Cricca Domenico, cancelliere capo di pretura;
16. Curreri rag. Gelasio, revisore dei conti dell'Opera Divin Redentore;
17. D'Alessandro dott. Nicola, ex sanitario carceri giudiziarie di Vasto;
18. De Meo rag. Francesco, ex ragioniere II.PP.;
19. De Meo rag. Gabriele, ex ragioniere II.PP.;
20. De Rosa rag. Stefano, ex ragioniere II.PP.;
21. Di Cesare dott. Giovanni, direttore carceri giudiziarie di Trapani;
22. D'Urso dott. Michele, ex direttore II.PP.;
23. Ente Conferenza S. Vincenzo de' Paoli di Prato, assiste i figli di detenuti e famiglie;
24. Famiglietti Alberico, segretario della procura della Repubblica;
25. Fantasia prof. Matteo, presidente di amministrazione provinciale;
26. Ferri Anna Maria, assistente carceraria;
27. Ferriani Vincenzo, vice presidente dell'Opera Divin Redentore;
28. Innocenti Margherita, collaboratrice di consiglio di patronato;
29. Lardani ing. Francesco, ingegnere del genio civile di Firenze;
30. Martorella rag. Donato, ex ragioniere II.PP.;
31. Masini ins. Averardo, componente di consiglio di patronato;
32. Masini dott. Gino, direttore di ufficio provinciale del lavoro;
33. Moscato rag. Salvatore, ex ragioniere II.PP.;
34. Mussano dott. Enzo, segretario di consiglio di patronato;
35. Nofri rag. Genzio, presidente di confraternita di S. Vincenzo de' Paoli;
36. Noviello dott. Alberto, prefetto della provincia di Bari;
37. Pandolfelli dott. Alfredo, ex direttore II.PP.;
38. Passerone dott.ssa Elsa, assistente sociale di consiglio di patronato;
39. Petronici prof. Giorgio, medico chirurgo II.PP. di Palermo;
40. Pisaturo avv. Michele, assistente carcerario carceri giudiziarie di Napoli;
41. Pluda suor Annunciata, assiste detenuti e famiglie da 30 anni;
42. Pozzi gr. uff. Mario, agente generale dell'I.N.A.;
43. Revello cav. Fiorenzo, collaboratore di consiglio di patronato;
44. Rossi ing. Giovanni, funzionario del Poligrafico dello Stato;
45. Salvatori dott. Livio, giudice di sorveglianza in Grosseto;
46. Savoldello Emma, collaboratrice di consiglio di patronato;
47. Turlini Elisa ved. Albertini, collaboratrice di consiglio di patronato;
48. Zatti Gemma, collaboratrice di consiglio di patronato;
49. Ziccone dott. Giuseppe, direttore C.R.M. di Catanzaro.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: COLOMBO

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Ritenuto che le relative proposte si riferiscono all'anno 1970 la cui aliquota di diplomi da concedere risulta tuttora disponibile;

Conferisce

per l'anno 1970 il diploma di terzo grado « Al merito della redenzione sociale », con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoindicate persone:

1. Benzi geom. Ernesto, funzionario del genio civile di Cuneo;
2. Bettini Giuseppe, ex archivista II.PP.;
3. Bianchi Luciano, ex vice brigadiere degli agenti carcerari;
4. Caliendo dott. Stefano, segretario della procura della Repubblica;
5. Caracciolo Luigi, collaboratore di consiglio di patronato;
6. Cirillo dott. Salvatore, consigliere della prefettura di Siracusa;
7. Dal Bianco cav. Mario, capo d'arte C.R.M. di Bologna;
8. Del Pero prof. Giuseppe, direttore didattico « Alfieri » di Torino;
9. De Nigro Giovanni, ex archivista II.PP.;
10. Dezzutto Luigi, appuntato dei carabinieri nella procura della Repubblica di Novara;
11. Dorissi Mario, assistente carcerario di consiglio di patronato;
12. Duranti Antonietta, benefattrice per detenuti e famiglie;
13. Fanuele Maria Luisa, patronessa di consiglio di patronato;
14. Folcini prof. Rosario, assistente carcerario;
15. Francesconi Giuseppe, assistente carcerario;
16. Gelli Adolfo, ex archivista II.PP.;
17. Germanà Pistone Giuseppe, agente di custodia nella procura della Repubblica di Catania;
18. Giordano Ottavio, ex archivista II.PP.;
19. Ingrassia Giuseppe, ex archivista II.PP.;
20. Lopez dott. Davide, medico chirurgo di centro di osservazione;
21. Marini geom. Renato, geometra del genio civile;
22. Monaco Vincenzo, ex archivista II.PP.;
23. Morpurgo dott. Mario Claudio, medico chirurgo delle carceri giudiziarie di Milano;
24. Pace avv. Silvio, presidente del patronato « Enrichetta Alfieri »;
25. Padovano dott. Nicola, segretario di procura della Repubblica;
26. Pennestri Silvio, appuntato di pubblica sicurezza di procura della Repubblica;
27. Plescia dott. Alfredo, segretario di procura della Repubblica;
28. Politano Pasquale, agente di pubblica sicurezza di procura della Repubblica;
29. Quaglia dott. Carlo, provveditore agli studi di Torino;
30. Rejneri Di Lagnasco dott. Alessandro Giuseppe, architetto;
31. Rignanese Antonio, appuntato di pubblica sicurezza di procura della Repubblica;
32. Rosa Ezio, direttore di ufficio provinciale del lavoro;
33. Saba dott. G. Battista, direttore delle carceri giudiziarie di Belluno;
34. Siciliano Luigi, agente di pubblica sicurezza di procura della Repubblica;
35. Tuozzi Pasquale, ex archivista II.PP.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: COLOMBO

(3539)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1972, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.043.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3979)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1972, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2 310.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3978)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Sambuci (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.898.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3980)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituitasi presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 542, in data 16 febbraio 1972, il sig. Giovanni Barrile, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, è stato nominato, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

(3786)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 9-AQ ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 9-AQ », a suo tempo assegnato alla ditta Santella Italo, con sede in Sulmona, corso Ovidio n. 196.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di L'Aquila.

(3686)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-AQ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1-AQ », a suo tempo assegnato alla ditta Di Primio Antonio, con sede in Sulmona, via P. Mazara n. 39.

(3685)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 10-AQ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 10-AQ », a suo tempo assegnato alla ditta Di Primio Donato Nicola, con sede in Sulmona, via P. Mazara n. 39.

(3687)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 14-AQ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 14-AQ », a suo tempo assegnato alla ditta Comenicano Carmelo, con sede in Pescocostanzo, via Valpes n. 23.

(3688)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1972, registro n. 2, foglio n. 1, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Saimi Giuseppe, con il quale il ricorrente chiede il riesame della domanda, a suo tempo respinta dal prefetto di Ravenna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di un complesso di distributori di carburanti liquidi e g.p.l. in Cervia strada-statale n. 16, km. 174+200.

(3689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 7 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	584,56	584,56	583,80	584,56	584,25	584,55	584,50	584,56	584,56	584,55
Dollaro canadese .	586,75	586,75	586,80	586,75	586,10	586,75	586,55	586,75	586,75	586,70
Franco svizzero	151,565	151,565	151,50	151,565	152,10	151,55	151,58	151,565	151,56	151,56
Corona danese .	83,98	83,98	83,95	83,98	84,10	83,98	83,98	83,98	83,98	83,98
Corona norvegese .	88,57	88,57	88,55	88,57	88,40	88,56	88,575	88,57	88,57	88,56
Corona svedese .	122,62	122,62	122,65	122,62	122,60	122,62	122,63	122,62	122,62	122,60
Fiorino olandese	184,30	184,30	184,25	184,30	184,30	184,30	184,29	184,30	184,30	184,30
Franco belga	13,3440	13,344	13,35	13,3440	13,35	13,34	13,3425	13,3440	13,34	13,34
Franco francese	116,395	116,395	116,40	116,395	116,70	116,38	116,40	116,395	116,39	116,35
Lira sterlina .	1532,75	1532,75	1533,15	1532,75	1532,75	1532,75	1532,05	1532,75	1532,75	1532,75
Marco germanico .	184,47	184,47	184,45	184,47	184,40	184,46	184,41	184,47	184,47	184,45
Scellino austriaco	25,37	25,37	25,35	25,37	25,25	25,38	25,355	25,37	25,37	25,36
Escudo portoghese	21,625	21,625	21,63	21,625	21,50	21,62	21,59	21,625	21,62	21,60
Peseta spagnola	8,875	8,875	8,87	8,875	8,88	8,87	8,87	8,875	8,87	8,87

Media dei titoli del 7 marzo 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,475
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	93,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,025
» 5,50 % » » 1968-83	92 —
» 5,50 % » » 1969-84	93,075
» 6 % » » 1970-85	97,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,53
Dollaro canadese	586,65
Franco svizzero	151,572
Corona danese	83,98
Corona norvegese	88,572
Corona svedese	122,625
Fiorino olandese	184,295
Franco belga	13,343
Franco francese	116,397
Lira sterlina	1532,40
Marco germanico	184,44
Scellino austriaco	25,362
Escudo portoghese	21,607
Peseta spagnola	8,872

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a cinque posti di ispettrice di polizia in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, modificata dalla legge 1° dicembre 1966, n. 1082, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il proprio precedente decreto del 10 febbraio 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi degli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di un posto di ispettrice di 1ª classe, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 1970 nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile;

Preso atto che con il citato provvedimento è stata effettuata la riserva prevista dal primo comma del menzionato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per cui i restanti tre posti possono essere messi al concorso di ammissione nella carriera direttiva di cui trattasi;

Constatato che dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971 si sono verificate altre due vacanze nell'anzidetto ruolo della carriera direttiva della polizia femminile;

Considerato che, per quanto concerne tali due vacanze sopravvenute, la riserva di 1/6 prevista dal primo comma del più volte citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si concreta nella frazione 0,333 inferiore alla metà, per cui nessun posto deve essere attribuito al concorso previsto dallo stesso art. 16;

Accertato, quindi, che nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile sono attualmente disponibili complessivamente cinque posti;

Ritenuto pertanto di poter indire un pubblico concorso per esami per il conferimento dei suddetti cinque posti di ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinque posti di ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano dipendenti civili dello Stato;

C) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche (e titoli equipollenti) o in medicina o in lettere e filosofia, conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che gode ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto ed in particolare:

statura non inferiore a m. 1,64;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

normalità del senso cromatico.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Le candidate che avranno sostenuto le prove scritte del concorso saranno sottoposte, prima della prova orale, a visita medica e psicotecnica, in Roma, da parte di una commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunce della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto.

Le candidate che lo desiderino potranno ottenere di essere sottoposte preventivamente alla suddetta visita medica di controllo, richiedendolo espressamente a termini del successivo art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 40° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegata presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta

ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dal precedente art. 3 dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, a tal fine, invitate a presentarsi, in Roma, per essere sottoposte alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data di inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 7.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della aspirante. Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

Art. 5.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Art. 6.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale ed amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione amministrativa speciale con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza; su nozioni di diritto del lavoro, di sociologia e di psicologia applicata e dell'età evolutiva.

Le candidate devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi - EUR, in fondo a viale Europa, angolo viale dell'Arte, nei giorni 15 e 16 maggio 1972, con inizio alle ore 8.

Le candidate, alle quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono tenute a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Art. 10.

Le candidate che abbiano superato la prova orale, saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, le concorrenti collocate utilmente nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dello interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto lo invito i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 12.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 11 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 13.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dalle candidate. La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni a favore di talune categorie di cittadini ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 14.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le concorrenti dichiarate idonee che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

Le vincitrici del concorso saranno nominate ispettrici in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Dopo la frequenza del prescritto corso di formazione, verranno assegnate — come prima destinazione di servizio — a quelle sedi del Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna, che — al momento dell'assegnazione stessa — risulteranno disponibili.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, saranno considerate decadute dalla nomina.

Il direttore del servizio personale civile di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1972
Registro n. 8 Interno, foglio n. 116

Allegato

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile — Roma

La sottoscritta . . . . . . nata . . . . . . a . . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di cinque posti di ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di ..

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di . in data . ..

5) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . ..

6) *di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede comprese quelle indicate dall'art.* 15 *del bando;*

7) di non essere iscritta ad alcun partito politico;

8) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi - EUR, in fondo a viale Europa, angolo viale dell'Arte, nei giorni 15 e 16 maggio 1972, con inizio alle ore 8 e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcuno invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. addì .

Firma ed indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
Autentica della firma

N.B. — *A*) Le aspiranti che siano dipendenti da amministrazioni statali, devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età prevista alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

C) Le aspiranti che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica e psico-tecnica prevista dall'art. 3 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(3931)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operai dello Stato, per la qualifica di « preparatore di laboratorio chimico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1971, registro n. 5 Difesa - personale civile, foglio n. 225, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio chimico » specializzato.

(3561)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso a cento posti di vice contabile in prova nel ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane.

Il supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 febbraio 1972, il decreto ministeriale 5 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1972, registro n. 5 Finanze, foglio n. 219, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a cento posti di vice contabile in prova nel ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1968.

(3652)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Il supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 febbraio 1972, il decreto ministeriale 14 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1972, registro n. 5 Finanze, foglio n. 255, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1969.

(3653)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto, indetto il 16 febbraio 1971, avranno luogo in Roma, presso la « Domus Pacis », via di Torre Rossa, 94, i giorni 27 e 28 marzo 1972, con inizio alle ore 8.

(3762)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice segretario presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cinque posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto, indetto il 16 febbraio 1971, avranno luogo in Roma, presso la « Domus Pacis », via di Torre Rossa, 94, i giorni 29 e 30 marzo 1972, con inizio alle ore 8.

(3763)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.